

Note esplicative sulle procedure da adottare per adeguarsi alle nuove norme

Considerato che la modifica legislativa recentemente introdotta nel panorama delle società di mutuo soccorso prevede che alle stesse società (pena la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e della personalità giuridica) è impedito lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dall'erogazione di:

- a) trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Considerato inoltre che le società di mutuo soccorso possono promuovere solo attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, l' AISMS, per quanto riguarda gli adempimenti legati al rispetto della nuova normativa, riprendendo i suggerimenti dati in precedenza, fornisce alle società a essa aderenti le seguenti indicazioni:

- 1) **Modifiche statutarie:** si consiglia di mantenere nello statuto la possibilità di svolgere attività collaterali, sussidiarie e accessorie mai prevalenti e mai di carattere commerciale (come ad esempio la mescita di bevande e la somministrazione di alimenti) rivolte ai soli soci, nelle more di un'auspicabile e prossima modifica della normativa di riferimento. Per quanto riguarda la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della società, è sufficiente riportare nello statuto la locuzione "il patrimonio sarà devoluto come disposto dalla normativa vigente".
- 2) **Iscrizione camerale:** stante la mancanza di direttive centrali univoche e tenuto conto che i termini per l'iscrizione camerale delle società di mutuo soccorso che vogliono mantenere tale denominazione e il possesso della personalità giuridica sono scaduti il 19 novembre 2013, si consiglia di prendere contatto con la propria Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di riferimento; si fa comunque presente che le indicazioni dovrebbero avere valenza e riscontro su tutto il territorio nazionale.

Si ricorda inoltre che nella denominazione della società deve essere presente la locuzione "Società di mutuo soccorso" e che, in base a quanto previsto dall'art. 16 - comma 6 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito in legge il 28 gennaio 2009, le Camere di commercio non possono accettare domande d'iscrizione al registro delle imprese sociali da parte di società che non sono dotate di PEC (indirizzo di posta elettronica certificata).

Giacché la personalità giuridica precedente è decaduta, tutte le società non conformi alla nuova legge 3818 dovranno presentare alla Camera di commercio competente per territorio una domanda d'iscrizione al nuovo registro delle imprese sociali secondo le modalità previste dal Decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2013, il quale prevede che, per l'iscrizione, occorre presentare apposita istanza corredata di atto costitutivo, statuto, documento di rendiconto economico e patrimoniale redatto applicando i criteri previsti per le imprese sociali, nomina dei componenti dell'organismo amministrativo e, se previsti, anche dei sindaci.

Nel caso in cui le società non fossero in grado di depositare l'atto costitutivo in quanto la data di costituzione risale a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che abbiano

subito eventi sufficienti a giustificarne l'assenza, le stesse possono limitarsi a presentare lo statuto rogato da un notaio.

L'iscrizione alla Camera di commercio non è obbligatoria. Tuttavia, la società di mutuo soccorso che non s'iscrive al registro delle imprese sociali perde lo status di società di mutuo soccorso, non può usufruire dei benefici di legge (riduzione IRES e IMU) e diventa associazione di fatto non riconosciuta, con l'obbligo di iscriversi comunque all'albo delle cooperative, al fine di consentire di essere censita anagraficamente dall'Autorità di vigilanza.

La stessa società può trasformarsi in Onlus o in ente non commerciale. In caso di trasformazione in società commerciale lucrativa, perde il patrimonio, che dovrà essere devoluto secondo quanto previsto dalla nuova legge 3818;

- 3) In fase di redazione del nuovo statuto, nell'oggetto sociale dovrà essere previsto lo svolgimento di almeno una delle attività mutualistiche di cui all'art. 1 della nuova legge, attraverso l'erogazione di sussidi e/o prestazioni in forma diretta o avvalendosi dello strumento della mutualità mediata, sul quale l' AISMS sta lavorando per consentire alle società a essa aderenti di mettersi in regola con la nuova normativa;
- 4) Le mutue che si orienteranno verso la scelta della forma societaria dovranno introdurre nello statuto le seguenti varianti:
 - a. breve profilo storico del sodalizio;
 - b. indicazione analitica del patrimonio mobiliare e immobiliare;
 - c. indicazione della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o liquidazione della società;
 - d. indicazione o rinvio alle norme civilistiche da adottare nel corso dell'attività sociale che, per le società di grandi dimensioni, vengono comunque richiamate per legge;
- 5) Dovranno essere trasferite ad altro ente, da aprire a latere, eventuali attività ricreative, culturali e artistiche, in attesa degli esiti dell'impugnativa deliberata dall'assemblea dell' AISMS e messa in atto dal Consiglio direttivo, considerando nello statuto tali attività come opportunità che viene data al sodalizio per regolare la propria vita sociale;
- 6) Le soluzioni per il mantenimento delle attività d'impresa non lucrative rivolte ai soci e quelle connesse alla gestione del patrimonio posseduto (teatro, cinema, alloggi, ecc.) possono essere solo due:
 - a. creazione di un'associazione con la stessa denominazione della società di mutuo soccorso ma diversa ragione sociale (esempio: Associazione "Società di mutuo soccorso di ...") per tali attività;
 - b. affidamento a un soggetto commerciale esterno delle stesse attività.

Giacché, come potete ben capire, attraverso indicazioni di carattere generale, è difficile dare risposte esaurienti a tutte le problematiche e ai bisogni specifici di ogni singola società, sarebbe opportuno che tutti appuntassero le eventuali domande, al fine di consentire ai nostri esperti, che comunque rimangono a disposizione delle società che dovessero avere bisogno di altre notizie e/o informazioni, di elaborare le risposte sotto forma di FAQ.

P.S.: per quanto riguarda la vigilanza, che sarà svolta negli anni dispari, a partire dal 2015, ci riserviamo di fornirvi indicazioni dettagliate dopo aver stipulato apposita convenzione con UECOOP (Unione europea delle cooperative).